

DELIBERA 571

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITA' PER LA VALUTAZIONE DEI DANNI RITENUTI AMMISSIBILI A CONTRIBUTO, CONSEGUENTI A CALAMITA' NATURALI, CATASTROFI O ALTRI EVENTI CALAMITOSI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 20, 21 E 22 DELLA L. R. 5/ 2001 (ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' REGIONALI DI PROTEZIONE CIVILE), ED IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 25 DELLA LEGGE STESSA.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis...

DELIBERA

1. di adottare i criteri e le modalità per la valutazione dei danni conseguenti a calamità naturali o catastrofi, di cui all'articolo 12 della legge regionale 18.01.2001, n. 5 (Organizzazione delle attività regionali di protezione civile) da parte di imprese industriali, artigianali, alberghiere, turistiche, bancarie, assicurative, di trasporto, di noleggio e ausiliarie delle precedenti, da parte di tutte le altre imprese commerciali, ai sensi dell'articolo 2195 del codice civile, e da soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo; da parte, inoltre, di aziende agricole nonché dai proprietari di abitazioni, di cui agli articoli 20, 21, e 22 della citata legge regionale, nel testo allegato alla presente deliberazione, di cui ne forma parte integrante e sostanziale;
2. di disporre la pubblicazione, per estratto, della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 571 IN DATA 5 MARZO 2001.

CRITERI E MODALITA' PER LA VALUTAZIONE DEI DANNI SUBITI A CAUSA DI CALAMITA' NATURALI, CATASTROFI O ALTRI EVENTI CALAMITOSI.

1. Sono ammissibili a contributo i danni subiti a causa di calamità naturali, catastrofi o altri eventi calamitosi, decretati dal Presidente della Giunta regionale, da parte di:
 - a) imprese industriali, artigianali, alberghiere, turistiche, bancarie, assicurative, di trasporto, di noleggio e ausiliarie delle precedenti, nonché tutte le altre imprese commerciali ai sensi dell'articolo 2195 del codice civile e i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo, che abbiano subito danni ai fabbricati, ai macchinari, alle scorte e alle attrezzature.
 - b) Agricoltori, coltivatori diretti, affittuari, piccoli proprietari che assicurano la coltivazione del fondo, cooperative agricole, consorzi di miglioramento fondiario, consorzierie, nonché aziende agricole, che abbiano subito danni alla coltivabilità dei fondi e delle piantagioni, ai fabbricati ed altri manufatti rurali destinati al ricovero degli animali, delle macchine e delle attrezzature agricole, o alla trasformazione, conservazione e vendita dei prodotti, nonché ai muri di sostegno, alle strade poderali, agli acquedotti aziendali, agli impianti di irrigazione e di produzione e trasporto di energia elettrica;
 - c) proprietari di immobili di residenza degli stessi, del coniuge, dei figli, dei genitori, e/o proprietari di immobili tenuti a disposizione o concessi in locazione a terzi, e/o proprietari di beni mobili interessati dai fenomeni calamitosi, che abbiano subito danni alle loro proprietà;

2. L'ammontare del danno è valutato sulla base di perizie asseverate per richiesta di contributo superiore a lire 30.000.000 (trentamiloni), non asseverate per richiesta di contributo inferiore a lire 30.000.000 (trentamiloni). La perizia deve comunque essere asseverata, indipendentemente dall'entità del contributo, qualora le richieste di contributo riguardino casi di non ricostruzione degli immobili, di non riacquisto dei beni mobili e/o di non ripresa dell'attività produttiva;
3. Le spese peritali, nell'importo delle soglie indicate dagli Ordini professionali, sono ammesse a contributo;
4. La tipologia dei beni mobili ammissibile a contributo è quella elencata nella apposita deliberazione della Giunta regionale;
5. Sono esclusi dai contributi i beni mobili considerati di lusso, come elencati nella apposita deliberazione della Giunta regionale;
6. Sono esclusi dal contributo i danni subiti da attrezzature, macchinari, autoveicoli e quant'altro non sia di proprietà del richiedente o che lo stesso abbia in consegna e/o custodia o detenga a qualsiasi titolo da terzi. Non sono considerati terzi il coniuge, i genitori, i figli del richiedente, nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente. Quando il richiedente non sia persona fisica non viene considerato terzo il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
7. Sono ammissibili a contributo anche i danni subiti dai locali accessori quali cantina, autorimessa, locali di servizio con relativi impianti, ecc. e le aree di pertinenza di unità immobiliare. Gli impianti fissi esterni quali cisterne e bomboloni sono valutati senza alcun riferimento al loro contenuto;
8. Le opere riconosciute abusive non sono indennizzabili;
9. Nel condominio l'Amministratore può richiedere il contributo limitatamente alle parti comuni dell'immobile e pertinenze. Nel caso in cui all'interno del condominio vi sia almeno una unità abitativa destinata ad uso di abitazione principale (1^a casa) per le parti comuni spetta un contributo sino al 60% del valore dei danni subiti. Nel caso in cui all'interno del condominio non vi sia alcuna unità abitativa destinata ad uso di abitazione principale, il contributo spetta nel limite del 40% del valore dei danni subiti;
10. Le spese di sgombero materiale sono indennizzabili solo se suffragate da documentazione fiscale probante e da una dichiarazione del Comune di non intervento in merito da parte del volontariato;
11. Le spese tecniche, nell'importo delle soglie indicate dagli Ordini professionali, sono ammesse a contributo;
12. Per i fabbricati destinati a civile abitazione la perizia, redatta nella forma di computo metrico estimativo, fa riferimento all'Elenco Prezzi Unitari concordati con gli Ordini professionali a definizione del valore medio delle principali categorie di lavoro e a garanzia della omogeneità della valutazione degli interventi, secondo un livello di finitura ordinaria, e deve indicare l'importo complessivo dei lavori di ripristino delle opere danneggiate, tendenti a ristabilire la situazione precedente al danneggiamento; tale importo deve essere determinato mediante il prodotto della quantità delle opere da eseguire e del loro costo unitario. Il danno subito viene quantificato in base al valore dei beni danneggiati. Si tiene altresì conto del deprezzamento del bene: tale deprezzamento viene stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante.

La seguente tabella di svalutazione dei fabbricati destinati a civile abitazione rende possibile il calcolo del coefficiente di deprezzamento.

ETA' DELL'EDIFICIO RIFERITA ALL'ANNO DI COSTRUZIONE O DI ULTIMO RESTAURO E/O RISTRUTTURAZIONE	DEPREZZAMENTO
5 anni	2 %
10 anni	4 %
15 anni	6 %
20 anni	9 %
25 anni	12 %
30 anni	15 %
35 anni	20 %
40 anni	25 %
45 anni	30 %
50 anni	35 %
Oltre 50 anni	40 %

La suindicata tabella è stata messa a punto allo scopo di rendere più snello il calcolo, tenendo nel dovuto conto sia la vetustà delle strutture sia il decadimento reddituale. Per gli anni intermedi si procede per interpolazione lineare. Qualora del bene non sia autorizzato da parte dell'autorità preposta, il recupero seppure parziale, si stima il valore dell'intero bene, escludendo soltanto il valore dell'area. Quando la mancata ricostruzione sia ascrivibile alla volontà del proprietario si stima il valore della parte danneggiata. I contributi sono concessi, in caso di ricostruzione, sino al 60% a favore dei proprietari di immobili destinati a 1^a casa per i medesimi, il coniuge, i figli e i genitori, e sino al 40% per immobili tenuti a disposizione o concessi in locazione a terzi. In caso di non ricostruzione il contributo è concesso in ogni caso sino al 40% del danno;

13. Per le attività produttive la richiesta di contributo ricomprende tutti i danni subiti da fabbricati, macchinari, scorte e attrezzature nelle varie sedi operative esistenti sul territorio regionale. I contributi sono concessi sino al 70% dell'importo del danno ritenuto ammissibile, in caso di ripresa dell'attività nello stesso luogo o in altra parte del territorio regionale, nel limite massimo di lire 500.000.000 (cinquecentomilioni), e sino al 40% in caso di non ripresa dell'attività nel limite massimo di lire 300.000.000 (trecentomilioni). Per i fabbricati adibiti alla attività produttiva la perizia, redatta nella forma di computo metrico estimativo, fa riferimento all'Elenco Prezzi Unitari concordato con gli Ordini professionali a definizione del valore medio delle principali categorie di lavoro e a garanzia della omogeneità della valutazione degli interventi, secondo un livello di finitura ordinario, e deve indicare l'importo complessivo dei lavori di ripristino delle opere danneggiate, tendenti a ristabilire la situazione precedente al danneggiamento; tale importo deve essere determinato mediante il prodotto della quantità delle opere da eseguire e del loro costo unitario. Il danno subito viene quantificato in base al valore dei beni danneggiati. La valutazione del danno subito dagli immobili ed il loro deprezzamento viene calcolato come per i fabbricati di civile abitazione. Per i macchinari e le attrezzature delle attività produttive la perizia deve descrivere i beni strumentali in modo da consentirne la precisa individuazione e stimare i danni subiti quantificandoli in base al valore dei beni danneggiati. Il calcolo del contributo di cui sopra è connesso al valore della vita residua del bene danneggiato, tenuta nel debito conto la funzionalità dello stesso alla attività dell'Impresa. La perizia deve inoltre evidenziare le modalità di

determinazione della spesa massima ammissibile, la quale è derivata dalla convenienza risultante tra la spesa di riacquisto del bene stesso avente caratteristiche equivalenti a quello danneggiato e/o distrutto o dalla sua riparazione. Sono a carico dell'impresa tutti i costi dovuti a migliorie di attrezzature rispetto alla situazione preesistente. Saranno indennizzati solamente i beni strumentali qualificabili effettivamente quali beni strumentali per l'attività imprenditoriale. Le richieste concernenti macchinari ed attrezzature in leasing devono essere corredate del nulla-osta della società di leasing. In considerazione della notevole variabilità del numero degli anni di vita probabile per i diversi tipi di macchinari e attrezzature, si è realizzata una tabel-la mediante la quale risulta possibile il calcolo del coefficiente di deprezza-mento:

Durata macchinari o attrezzature – Anni 10	
Età	Deprezzamento
1	20 %
7	50 %
10	90 %

Durata macchinari o attrezzature – Anni 5	
Età	Deprezzamento
2	20 %
4	50 %
5	90 %

Per gli anni intermedi si procede per interpolazione lineare. Per le scorte la perizia dovrà indicare il valore delle scorte risultante dai documenti di bilancio, o in assenza di questi ultimi, da idonea documentazione contabile, mediante l'indicazione della loro quantità e del loro costo unitario. Nel caso di danneggiamento, sarà ammesso a contributo il solo costo per il loro ripristino, nel limite del loro valore;

14. Nel settore agricolo, per quanto riguarda le abitazioni e relative pertinenze, i beni mobili ed i beni mobili registrati, valgono le stesse disposizioni previste per il settore di civile abitazione;

15. Per quanto riguarda gli immobili ed i manufatti rurali destinati al ricovero degli animali, delle macchine e delle attrezzature agricole e/o destinati alla trasformazione, conservazione e vendita dei prodotti, nonché i muri di sostegno, le strade poderali, gli acquedotti aziendali, gli impianti di irrigazione e di produzione e trasporto di energia elettrica, il contributo a favore dei privati è concesso in relazione al danno ritenuto ammissibile, sino al 70% in caso di ripresa dell'attività produttiva nel limite massimo di lire 500.000.000 (cinquecentomilioni), e sino al 40% in caso di mancata ripresa dell'attività nel limite massimo di lire 300.000.000 (trecentomilioni). La perizia, redatta nella forma di computo metrico estimativo, fa riferimento agli Elenchi Prezzi Unitari previsti dall'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Risorse Naturali a definizione del valore medio delle principali categorie di lavoro e a garanzia della omogeneità della valutazione degli interventi, secondo un livello di finitura ordinario. Il danno subito viene quantificato in base al valore dei beni danneggiati. Il danno e il deprezzamento vengono calcolati come per i fabbricati di civili abitazione. Nel settore agricolo, inoltre, e a seguito della nota esplicativa prot. n. D/54367, del 23 agosto 2000, trasmessa dalla Commissione europea alla Presidenza della Giunta regionale per i contributi i costi ammissibili sono limitati, oltre ai fabbricati e ai manufatti rurali, ai muri di sostegno, agli acquedotti aziendali, alle strade poderali e agli impianti aziendali di energia elettrica;

16. Per i danni materiali ai macchinari, alla coltivabilità dei terreni, alle attrezzature e alle scorte

delle aziende agricole, per i relativi mancati guadagni e per la relativa mancata produzione, nonché per il ripristino della coltivabilità dei fondi, si deve fare riferimento alle normative vigenti applicate dall'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Risorse Naturali;

17. Sono ammessi a contributo anche i beni mobili ed immobili coperti da polizza assicurativa; per le coperture assicurative con soglia pari o superiore al 60%, il contributo viene erogato integralmente per la parte residua; per le polizze con copertura inferiore alla soglia del 60%, il contributo viene erogato sulla parte residua nella misura prevista;

18. Di ammettere a contributo anche gli immobili, indipendentemente dalle loro destinazione d'uso, in corso di costruzione che abbiano o che non abbiano subito danni e che venendo a trovarsi in zone dichiarate inedificabili a causa dell'evento calamitoso non possono essere ultimati. La valutazione dovrà tenere conto della situazione dei lavori al momento dell'evento;

19. Di stabilire che il contributo previsto dalla lettera b), comma 2 dell'articolo 22 della l.r. n. 5/2001, sia erogabile indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile danneggiato;

20. La liquidazione delle pratiche è subordinata alla presentazione di una dichiarazione finale di riscontro alla perizia e di esecuzione dei lavori in conformità alle vigenti norme e disposizioni di urbanistica, igiene, tutela del paesaggio e vincolo idrogeologico, nonché alla dimostrazione della documentazione fiscale probante a giustificazione del contributo richiesto;

21. Sulle pratiche ritenute complete può essere concesso un acconto, suffragato dalla relativa documentazione fiscale, ove necessario, del 50% sino ad un massimo di lire 30.000.000 (trentamila);

22. Nel caso di danni di rilevante entità, debitamente documentati con perizia o con documentazione fiscale probante, la misura massima dell'acconto può essere elevato comunque sino al 50% del contributo;

23. Nella documentazione fiscale è ammessa l'autocertificazione esclusivamente riferentesi a lavori strutturali e/o in economia sull'immobile e pertinenze sino ad un importo massimo di lire 8.000.000 (ottomila);

24. L'autocertificazione, inoltre, è ammessa per i beni mobili registrati dichiarati rottamati, per i beni mobili non riacquistati, per gli immobili non ripristinati e comunque per i danni non riattivati, come risultanti tutti dalla perizia asseverata;

25. Il saldo del contributo è comunque rapportato e subordinato alle risorse finanziarie a disposizione.